



Commissione Paritetica Cantonale
autotrasporti

Via Lunghi 9
6802 Rivera
Tel. +41 91 966 60 86
Fax +41 91 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpc-ticino.ch

A tutte le aziende sottoposte al Contratto
Collettivo di Lavoro per il settore degli
Autotrasporti nel Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: info@cpcdiverse-ti.ch

Rivera, settembre 2024

Registrazione orario di lavoro

Gentili Signore,
Egregi Signori,

nell'ambito dei controlli svolti per la verifica del rispetto del contratto collettivo di lavoro, vengono controllate anche le disposizioni riguardanti gli adempimenti relativi alla registrazione all'orario lavorativo nonché dei giorni festivi, di vacanza, ore supplementari, ore straordinarie, recuperi, ecc...
È quindi obbligatorio un puntuale rilevamento del tempo di lavoro, in conformità a quanto indicato dalla Legge Federale sul Lavoro all'art. 46 e relativa Ordinanza LL all'art. 73.

Nello specifico l'art. 46 LL prescrive che i datori di lavoro tengano a disposizione delle autorità d'esecuzione e vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della legge e relative ordinanze.

Da questi dati si devono poter evincere, in particolare, la durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto e il periodo e la durata delle pause (art. 73 OLL 1).

La registrazione e, conseguentemente, anche la verifica di queste informazioni deve essere immediata e di facile lettura.

Nei controlli aziendali fin qui svolti, gli ispettori della CPC hanno riscontrato difficoltà nella verifica dei disposti legati al rilevamento del tempo di lavoro in quanto troppe aziende ancora si basano solo sulle registrazioni presenti nei veicoli (odocronografo digitale), le quali sono difficilmente controllabili da parte della CPC e soprattutto non sono esaustive.

È importante quindi sottolineare che per ogni collaboratore deve essere possibile ricostruire quando ha lavorato (non solo la guida), quando ha preso delle pause e quando ha terminato il lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare tali registrazioni per un periodo di 5 anni (art. 73 cpv. 2 OLL 1).

Per quanto riguarda la modalità di registrazione del tempo di lavoro viene data ampia libertà all'azienda, ovvero l'utilizzo di un sistema che la stessa ritiene più opportuno per la propria organizzazione. Sul sito della Commissione Paritetica è disponibile un esempio di tabella in formato excel scaricabile.

Cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
Autotrasporti**

Avv. Adriano A. Sala
Il Presidente

Petra Capelli
Il Segretario